

**GIURISPRUDENZA CASA****INDENNITÀ DI AVVIAMENTO,  
SPETTA SEMPRE**

«L'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale prevista dall'art. 34 della legge n. 392 del 1978 è dovuta al conduttore uscente indipendentemente da qualsiasi accertamento circa la relativa perdita ed il danno concretamente derivante dal rilascio, con la conseguenza che essa spetta anche se egli continui ad esercitare la medesima attività in altro locale dello stesso immobile». È il principio enunciato dalla Cassazione nella sentenza n. 11770/17, inedita.

*a cura dell'Ufficio legale della **Confedilizia***

